

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

UFFICIO SPECIALE per la chiusura delle liquidazioni

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 4, comma 7;
- VISTA** la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, ed in particolare i commi 6 e *6-ter*, aggiunto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5;
- VISTO** il D.A. n. 1/Gab del 4 aprile 2014, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta di governo regionale n. 85 del 26 marzo 2014, è stato costituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'Economia, ai sensi dell'art. 23 comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'*Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni*;
- VISTA** la Deliberazione n. 9 del 01.02.2018, con la quale la Giunta regionale di Governo su proposta dell'Assessore regionale dell'Economia, ha nominato la dott.ssa Rossana Signorino Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, quale responsabile dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- VISTA** la nota prot. n. 696/A.09 del 12.02.2018 dall'Assessore regionale dell'Economia, di

comunicazione dell'insediamento nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Speciale a far data dal 13 febbraio 2018 della dottoressa Rossana Signorino, a seguito di accettazione del suddetto incarico;

- VISTA il D.A. n. 3857/Gab. del 12 giugno 2018, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 9/2018, la dott.ssa Rossana Signorino è stata preposta all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, ed in particolare l'art. 64, che istituisce "... presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale. 2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009. 3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni. ";
- VISTO l'atto di indirizzo del Ragioniere Generale della Regione *pro tempore*, prot. n. 63224 del 28 dicembre 2007, destinato agli organi di amministrazione e controllo di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.*, laddove dispone che "*per l'acquisizione delle risorse umane i principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati si sostanziano nella preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure selettive e/o comparative. Si raccomanda pertanto di adottare un regolamento in cui vengano stabilite le modalità e gli strumenti attraverso i quali devono essere attuate le procedure comparative per il reclutamento delle risorse umane e per l'affidamento degli incarichi di collaborazione.*";
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione *pro tempore*, prot. n. 25732 del 14 maggio 2008, che dispone che gli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica per l'acquisizione delle risorse umane, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità, devono adottare preventivi "*regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro*";
- VISTO il verbale del Consiglio di gestione di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.* del 3 aprile 2008 dal quale risulta l'approvazione del Regolamento per il reclutamento delle risorse di personale, allegato al documento;
- VISTO tutto il predetto Regolamento ed in particolare l'articolo 2 "*Principi generali*" laddove, riferendosi a tutte le procedure di reclutamento disciplinate nei Titoli successivi, stabilisce che: "*L'assunzione avviene per selezione pubblica volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.*"; l'art. 4 del "*Titolo I - Procedure per la selezione di collaboratori cui affidare incarichi di collaborazione a progetto e prestazioni di lavoro interinale - (Modalità di selezione dei collaboratori) - Alla selezione di collaboratori, da utilizzare per il conferimento degli incarichi sopra descritti, Sicilia Patrimonio Immobiliare provvede mediante avvisi pubblici per la realizzazione di specifici progetti o prestazioni complesse*

sia a finanziamento esterno o con fondi propri della Società, per i quali si ritenga opportuno, di volta in volta, procedere ad apposite selezioni mirate"; e il Titolo II: "Procedure per la selezione di personale dipendente", art. 11, che prevede modalità di selezione attraverso bandi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

- VISTO l'art. 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso alle società a partecipazione pubblica maggioritaria l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura di *evidenza pubblica*;
- VISTO l'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 19 del d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 102, laddove stabilisce che "*Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311...*";
- VISTO l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, laddove stabilisce che: "*In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.*";
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, ed in particolare il comma 6: "*È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge ...*"
- VISTO il D.D. n. 1 del 19 settembre 2014, con il quale è stato istituito l'*Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale* e i successivi decreti 2/2014, 3/2015, 1/2016, 16/2016, 42/2016, 4/2017, 53/2017; 50/2018; 54/2018, 59/2018, 68/2018, 71/2018 e 76/2018;
- VISTO l'art. 32 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, (GURS S.O. n. 20 del 15.05.2015);
- VISTO l'art. 11 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 (GURS S.O. n. 43 del 7.10.2016);
- VISTO il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, (GURS S.O. n. 1 del 12.05.2017);

- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 , ed in particolare l'art. 4, "*Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione...*" che ai commi 1 e 2 recita: "*Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21" 2. "*Al personale iscritto all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle assunzioni.*"*
- VISTA la comunicazione del 13 giugno 2017 del liquidatore di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione* - società a partecipazione pubblica di controllo locale - con la quale lo stesso chiede di conoscere le modalità per l'inserimento dei dipendenti nel citato Albo;
- VISTA la nota prot. n. 2089 del 29 giugno 2017, con la quale questo Ufficio speciale chiede al liquidatore di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione* di attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 64 della l.r. 21/2014, allegando a tal fine apposita scheda;
- VISTA la nota prot. n. 10 del 13 luglio 2017, con la quale il liquidatore di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione* precisa di non essere in condizione di attestare che i dipendenti non siano "*stati assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieto di assunzioni (art. 64, comma 3, l.r. 21/2014 – vedi d.lgs. 165/2001 e art. 18 d.l. 112/2008)*" segnalando l'opportunità di effettuare degli approfondimenti;
- VISTA la nota prot. n. 2768 del 18 settembre 2017, sollecitata con la nota prot. n. 2852 del 25 settembre 2017, con la quale questo Ufficio speciale richiede nuovamente al liquidatore l'attestazione dei requisiti in capo agli ex dipendenti per l'iscrizione all'Albo alla luce degli approfondimenti effettuati ed allo stesso comunicati;
- VISTA la nota prot. n. 49 del 20 settembre 2017 (pervenuta con PEC del 26 settembre 2017), con la quale il liquidatore di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione*, nonostante gli approfondimenti forniti, conferma di non avere gli elementi per attestare il rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento del personale, rinviando all'Ufficio speciale ogni valutazione in merito alla verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- VISTE le note prott. n. 2955 del 2 ottobre 2017, n. 2967 del 3 ottobre 2017, n. 3067 del 10 ottobre 2017, n. 3199 del 18 ottobre 2017, e da ultimo la *mail* del 24 ottobre 2017 con le quali questo Ufficio speciale ha chiesto al liquidatore di integrare la documentazione;
- VISTE le note prott. n. 52 del 6 ottobre, n. 53 del 10 ottobre, n. 57 del 19 ottobre 2017, n. 58 del 24 ottobre 2017 e da ultimo le *mail* dei giorni 3 e 9 novembre 2017, con le quale il liquidatore di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione* integra la

documentazione;

- VISTA la nota prot. n. 2958 del 12 ottobre 2018 con la quale questo Ufficio speciale richiede al liquidatore la trasmissione degli avvisi di selezione pubblica di n. 13 ex dipendenti per l'iscrizione all'Albo alla luce degli approfondimenti effettuati ed allo stesso comunicati;
- VISTA la nota prot. 38/2018 del 16 ottobre 2018 del liquidatore di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione* con la quale si trasmette a questo Ufficio ulteriore documentazione rinvenuta negli archivi della società, inerente l'incarico conferito alla società Gajo e Associati s.r.l. relativo ad una selezione pubblica espletata nel 2013 e finalizzata all'attivazione di contratti a progetto dal 17 ottobre 2013 e fino al 6/12/2015 ;
- VISTO il parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo n. 6169 del 18 dicembre 2018 che segnatamente al giudicato cita: "*Per consolidato insegnamento, invero il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione ed eccezione che, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono presupposti logici, essenziali e necessari della pronuncia (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I av., ord. 30.10.2017 n. 25745), e tale principio generale sembra attagliarsi alla fattispecie esaminata, nella misura in cui le ricordate sentenze del Giudice del Lavoro, pronunciandosi sulla illiceità del termine di durata apposto ai contratti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate, presentano – come necessario presupposto logico giuridico – la validità di tali rapporti di lavoro: presupposto da intendersi dunque coperto dal giudicato, anche in quanto afferente a questione (la violazione di norme imperative sulle modalità di reclutamento del personale) rilevabile d'ufficio, quale causa di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1.c.c. (per tale qualificazione giuridica, con riferimento alla violazione dell'art. 18 e del D.L. n. 112/2008, si veda Cass. Civ. Sez. lav., 14.02.2018 n. 3621)";*
- VISTA la nota prot. n. 3851 del 21 dicembre 2018 dell'Ufficio Speciale di richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con la quale si chiede se rientrino nel disposto di cui all'art. 64, comma 3 coloro che a seguito di conciliazione giudiziale abbiano ottenuto, a far data dal 2015, l'assunzione a tempo indeterminato, accertando che l'assunzione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112/2008 e, pur in presenza regolamento societario che disciplina segnatamente i procedimenti assunzionali, adottato a seguito dello stesso d.l. n. 112/2008, senza il ricorso a procedura di evidenza pubblica;
- VISTA la risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo alla richiesta di cui alla nota prot. n. 3851 del 21 dicembre 2018 dello scrivente ufficio come sopra esplicitata, di cui al prot. 108095 del 28 dicembre 2018, dalla quale si evince, tra l'altro, " La conciliazione giudiziale, pertanto, ha natura ed efficacia contrattuale e non può essere equiparata ad un provvedimento giurisdizionale, dal momento che gli effetti sostanziali della convenzione sono stabiliti dalla comune volontà delle parti, ancorchè favorita ed agevolata dall'opera del giudice per raggiungere un accordo. Non possono dunque ricondursi al processo verbale di conciliazione giudiziale le caratteristiche del giudicato formatosi sulle sentenze del Giudice del Lavoro e, segnatamente, l'attitudine dello stesso a coprire sia il dedotto che il deducibile e, con essi, le questioni relative alla eventuale violazione delle norme imperative sulle modalità di reclutamento del personale."

RITENUTO, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 4 ex dipendenti, assunti *ab origine* con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prima del 31 dicembre 2009, sono stati poi assunti a tempo indeterminato in forza di verbali di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lav., con decorrenza da date comunque successive all'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: (xxxx xxxx) conc. n. 24283/2015 con decorrenza 10 giugno 2015, (xxxx xxxxx) conc. n. 25417/2015 con decorrenza 17 giugno 2015, (xxxx xxx) conc. n. 25415/2015 con decorrenza 17 giugno 2015; (xxxx xxxx) conc. n. 24282/2015 con decorrenza 10 giugno 2015; per tali n. 4 ex dipendenti: a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della l.r. 21/2014 in quanto risultano essere stati assunti senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge 112/2008, nonché dal sopra riportato Regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati; b) inoltre, per tali ex dipendenti, in quanto assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009, difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della l.r. 8/2017;

RITENUTO, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a *progetto* prima del 31 dicembre 2009, è stato poi assunto a tempo indeterminato in forza di verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lav., (xxxx xxxx xxx) conc. n. 25405/2015 con decorrenza 17 giugno 2015; per tale n.1 ex dipendente: a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della l.r. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art.18, comma 2, del precitato decreto legge 112/2008, nonché dal surriportato Regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati; b) inoltre, per tale n.1 ex dipendente, in quanto assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009 (17 giugno 2015), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della l.r. 8/2017; c) infine, ma in via principale, per tale n.1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 17 giugno 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art.20 della l.r. n.11/2010;

RITENUTO, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a *progetto* del 22 dicembre 2010, è stato poi assunto a tempo indeterminato in forza di verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lav., (xxxx xxxx) conc. n. 27066/2015 con decorrenza 29 giugno 2015; per tale n. 1 ex dipendente: a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della l.r. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge 112/2008, nonché dal Regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati; b) inoltre, tale ex dipendente, in quanto titolare di contratto di lavoro a progetto

stipulato dopo il 31 dicembre 2009 (22 dicembre 2010), difetta del requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della l.r. 8/2017; c) ancora, ed in via principale, per tale n. 1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 29 giugno 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art. 20 della l.r. n. 11/2010; d) infine, sempre in via principale, per tale n. 1 ex dipendente risulta violato anche l'art. 36 del d.lgs n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione."*

RITENUTO, infine, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex lavoratore, assunto con contratto di lavoro a progetto il 18 luglio 2011, sebbene in prima istanza sia stato giudizialmente dichiarato assunto a tempo indeterminato con decorrenza 19 luglio 2011, (xxxx xxxx) giusta sentenza n. 2525/2015 Tribunale di Palermo, Sez. Lav., successivamente, con sentenza n. 994 del 2 novembre 2017 della Corte di Appello di Palermo, in accoglimento del ricorso dell'appellante Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a., la domanda di conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata respinta in quanto è stato ritenuto applicabile l'art. 36 del d.lgs n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione."*; pertanto il predetto ex lavoratore: a) non essendo stato dipendente della Sicilia Patrimonio Immobiliare s.p.a., ma soltanto lavoratore a progetto, non ha titolo per essere iscritto nell'Albo di cui al citato art.64; b) in secondo luogo per tale n. 1 ex lavoratore non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della l.r. 21/2014 per essere stato assunto (come lavoratore a progetto) il 18 luglio 2011 senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nonché dal citato Regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, pertanto entrambi violati; c) infine, per tale ex lavoratore, in quanto assunto a progetto dopo il 31 dicembre 2009 (18 luglio 2011), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art.64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della l.r. 8/2017;

CONSIDERATO che per tutti tali n. 7 ex dipendenti della Società Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., in presenza di verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lav., in attesa della risposta alla nota prot. n. 3851 del 21 dicembre 2018 dell'Ufficio Speciale di richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, si era provveduto al loro inserimento nell'Albo con riserva, si rende necessario, alla luce del predetto parere, provvedere alla loro cancellazione dall'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo come allegato al decreto 76/2018 sopra citato.

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla ulteriore rettifica dell'Albo speciale di cui al decreto

del 21 dicembre 2018 n. 76, che portava l'inserimento con riserva di n. 7 posizioni di ex dipendenti di *Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione* per le ragioni in premessa esposte, si sostituisce il precedente allegato, con quello di cui al presente decreto del quale fa parte integrante ;

DECRETA

- ART. 1 Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria richiamata nelle premesse, l'Albo speciale e il decreto del 21 dicembre 2018 n. 76, sono sostituiti dal presente decreto.
- ART. 2 Il presente decreto e l'Albo facente parte integrante dello stesso saranno trasmessi alla Ragioneria Generale della Regione, Dipartimento Bilancio e Tesoro, che ne curerà l'inoltro alle società di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, affinché le stesse, ai sensi del quarto comma dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 2, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, e nei limiti di cui al comma 2, art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, attingano da esso nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria, nonché per le finalità di cui all'art. 11 della l.r. 20/2016.
- ART. 3 Il presente decreto e l'Albo facente parte integrante dello stesso, saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014, sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Economia, omettendo, per ragioni di riservatezza, l'indicazione dei dati anagrafici dei dipendenti inseriti nel predetto Albo. Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana verrà pubblicato esclusivamente il decreto.
- ART. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini e presupposti di legge.

Palermo, 28 dicembre 2018

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
f.to Rossana Signorino

L'istruttore direttivo
f.to Maurizio Giacovelli

Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni

**Albo dei dipendenti delle società in liquidazione
a totale o maggioritaria partecipazione della Regione Sicilia
costituito ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21**

N. Inscrizione	Società di provenienza	Qualifica	Anzianità di servizio	Data di assunzione	Tipologia di contratto	Curriculum Vitae	Note
1	Quint S.C.p.A. in liquidazione	3° livello	9 anni e 10 mesi	11.11.2004	Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Commercio e Terziario	Allegato	
2	Clem s.p.a. in liquidazione	2° livello	9 anni e 11 mesi	1.10.2004	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	Assunta maturata ai fini pensionistici: 13 anni e 11 mesi
3	Clem s.p.a. in liquidazione	4° livello	10 anni e 11 mesi	1.10.2003	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
4	Clem s.p.a. in liquidazione	1° livello	9 anni	1.09.2005	C.C.N.L. commercio e terziario full-time a tempo indeterminato	Allegato	
5	Clem s.p.a. in liquidazione	Dirigente	12 anni e 6 mesi	1.03.2002	C.C.N.L. terziario dirigenti a tempo indeterminato	Allegato	Assunta maturata ai fini pensionistici: 18 anni
6	Clem s.p.a. in liquidazione	Quinto	12 anni e 6 mesi	1.03.2002	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
7	Clem s.p.a. in liquidazione	1° livello	14 anni e 5 mesi	16.04.2000	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	Assunta maturata ai fini pensionistici: 12 anni e 8 mesi
8	Clem s.p.a. in liquidazione	1° livello	11 anni e 10 mesi	4.11.2002	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
9	Clem s.p.a. in liquidazione	3° livello	11 anni e 2 mesi	19.08.2003	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
10	Clem s.p.a. in liquidazione	1° livello	13 anni	3.08.2001	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
11	Clem s.p.a. in liquidazione	1° livello	11 anni e 2 mesi	19.05.2003	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
12	Clem s.p.a. in liquidazione	2° livello	9 anni e 9 mesi	22.11.2004	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
13	Clem s.p.a. in liquidazione	2° livello	10 anni e 5 mesi	1.04.2004	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
14	Clem s.p.a. in liquidazione	3° livello	9 anni e 11 mesi	19.10.2007	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	
15	Clem s.p.a. in liquidazione	3° livello	10 anni e 2 mesi	5.07.2004	C.C.N.L. commercio e terziario part-time a tempo indeterminato	Allegato	

16	Terme di Stacco SpA in Liquidazione	operaio	16 anni e 2 mesi	22.05.1998	C.C.N.L. alberghiero	Allegato	
17	Terme di Stacco SpA in Liquidazione	impiegato	11 anni e 6 mesi	26.02.2003	C.C.N.L. alberghiero	Allegato	
18	Terme di Stacco SpA in Liquidazione	operaio	7 anni e 5 mesi	15.03.2007	C.C.N.L. alberghiero	Allegato	
19	Terme di Stacco SpA in Liquidazione	impiegato	6 anni e 7 mesi	28.01.2008	C.C.N.L. alberghiero	Allegato	
20	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	Direttore	7 anni	18.09.2007	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	La stipendenza è stata richiesta come erogata dalla sala dal 1.07.2010
21	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	Quarto	8 anni	15.09.2008	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	La stipendenza è stata richiesta in contante il 08.06.2013 al servizio del Commissario straordinario per l'emergenza rischio sismologico
22	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	impiegato di concetto livello 1*	8 anni	15.09.2008	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	
23	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	impiegato d'ordine livello 4*	9 anni e 1 mese	2.09.2005	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	
24	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	impiegato d'ordine livello 4*	7 anni e 9 mesi	12.12.2008	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	
25	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	impiegato d'ordine livello 4*	8 anni e 10 mesi	3.11.2005	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	
26	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	impiegato d'ordine livello 4*	9 anni e 8 mesi	19.01.2005	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	
27	Lavoro Sicilia SpA in Liquidazione	impiegato d'ordine livello 4*	6 anni e 2 mesi	20.05.2008	C.C.N.L. Terciario e servizi	Allegato	Seconda Tribuna di Palermo n. 1156/2015
28	Sicilia e Ricerca SpA in Liquidazione	3° livello	15 anni	05.12.2000	C.C.N.L. Metallmeccanici PMI	Allegato	V. nota 1509/2016 d'insediamento ai sensi del contratto dell'art. 4 della l. n. 80/2018 e s.m.l.
29	Sicilia e Ricerca SpA in Liquidazione	6° livello	10 anni	19.05.1997	C.C.N.L. Metallmeccanici PMI	Allegato	V. nota 1509/2016 d'insediamento ai sensi del contratto dell'art. 4 della l. n. 80/2018 e s.m.l.
30	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	impiegato - 2° livello	24 anni e 2 mesi	05/04/1992	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V. nota 1583/2016 d'insediamento ai sensi del contratto dell'art. 4 della l. n. 80/2018 e s.m.l.
31	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	impiegato - 5° livello	18 anni e 1 mese	18/03/1998	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V. nota 1583/2016 d'insediamento ai sensi del contratto dell'art. 4 della l. n. 80/2018 e s.m.l.
32	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	impiegato - 5° livello	17 anni e 10 mesi	05/09/1998	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V. nota 1583/2016 d'insediamento ai sensi del contratto dell'art. 4 della l. n. 80/2018 e s.m.l.
33	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Quarto - 1° livello	15 anni e 5 mesi	15/01/2001	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V. nota 1583/2016 d'insediamento ai sensi del contratto dell'art. 4 della l. n. 80/2018 e s.m.l.
34	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	impiegato - 2° livello	15 anni e 5 mesi	15/01/2001	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V. nota 1583/2016 d'insediamento ai sensi del contratto dell'art. 4 della l. n. 80/2018 e s.m.l.

92	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10262016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
93	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10262016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l. e del verbale di lavoro n. 983/2017 apponibile presso il sito
94	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10262016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
95	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 0° livello	5 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10262016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
96	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10262016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
97	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 5° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10262016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
98	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10462016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
99	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10472016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
100	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	8 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10552016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
101	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 3° livello	6 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10702016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
102	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 3° livello	6 anni e 2 mesi	07/04/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10702016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
103	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 4° livello	9 anni e 4 mesi	01/05/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10702016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
104	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in Liquidazione	Impiegato - 3° livello	6 anni e 9 mesi	11/09/2008	CCNL per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia - Full time a tempo indeterminato	Allegato	V.nota 10262016 d'insediamento ai sensi del comma1 dell'art. 4 della l. n. 9/2016 e s.m.l.
105	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 4° livello	25 anni e 11 mesi	08/10/1990	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Allegato	
106	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 2° livello	25 anni e 8 mesi	10/12/1990	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Allegato	
107	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	25 anni e 8 mesi	10/12/1990	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Allegato	
108	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 4° livello	25 anni e 9 mesi	10/12/1990	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Allegato	
109	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 4° livello	25 anni e 8 mesi	10/12/1990	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Allegato	
110	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 5° livello	25 anni e 9 mesi	17/12/1990	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Allegato	

111	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 1° livello	26 anni e 5 mesi	13/04/1991	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
112	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	24 anni e 8 mesi	17/12/1991	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
113	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 4° livello	24 anni e 9 mesi	17/12/1991	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
114	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 5° livello	24 anni e 7 mesi	24/02/1992	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
115	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 2° livello	23 anni e 9 mesi	07/12/1992	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
116	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 2° livello	23 anni e 6 mesi	01/04/1993	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
117	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 2° livello	23 anni e 1 mese	05/07/1993	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
118	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 1° livello	19 anni e 3 mesi	02/03/1997	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
119	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 2° livello	19 anni e 3 mesi	02/03/1997	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
120	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 1° livello	16 anni e 9 mesi	24/01/2000	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
121	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 4° livello	16 anni e 7 mesi	24/01/2000	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
122	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 2° livello	16 anni e 5 mesi	17/04/2000	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
123	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	15 anni e 11 mesi	23/10/2000	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
124	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 1° livello	15 anni e 8 mesi	19/01/2001	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
125	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	15 anni e 7 mesi	19/01/2001	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
126	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	14 anni e 11 mesi	25/09/2001	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
127	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	14 anni e 7 mesi	04/02/2002	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
128	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 4° livello	14 anni e 7 mesi	04/02/2002	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	
129	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 2° livello	14 anni e 3 mesi	22/04/2002	CCNL dipendenti aziende terziario: distribuzione e servizi	Allegato	

130	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	13 anni e 11 mesi	03/05/2002	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Aziogaro	
131	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 3° livello	13 anni e 9 mesi	07/11/2002	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Aziogaro	
132	CERISDI in liquidazione	Impiegato - 4° livello	9 anni e 2 mesi	18/07/2011 Procedimenti o esclusione	CCNL dipendenti aziende terziarie: distribuzione e servizi	Aziogaro	V la nota prot. 3025 del 18 ottobre 2018 raccomandata air - esclusione per mancanza del requisito di cui al comma 2, art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21
133	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Quotista	10 anni e 6 mesi	05/02/2007	CCNL settore commercio	Aziogaro	
134	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Quotista	10 anni e 6 mesi	05/02/2007	CCNL settore commercio	Aziogaro	
135	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Impiegato - 1° livello	10 anni e 6 mesi	05/02/2007	CCNL settore commercio	Aziogaro	
136	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Impiegato - 1° livello	10 anni e 6 mesi	05/02/2007	CCNL settore commercio	Aziogaro	CC 50 del 10/10/2018 Sentenza Giudice dal lavoro: riconoscimento inquadramento I livello
137	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Impiegato - 1° livello	10 anni e 6 mesi	05/02/2007	CCNL settore commercio	Aziogaro	
138	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Impiegato - 1° livello	10 anni e 6 mesi	05/02/2007	CCNL settore commercio	Aziogaro	
139	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Impiegato - 2° livello	8 anni e 3 mesi	14/04/2009	CCNL settore commercio	Aziogaro	
140	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Quotista	8 anni e 3 mesi	14/04/2009	CCNL settore commercio	Aziogaro	
141	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Impiegato - 2° livello	8 anni e 1 mese	01/07/2009	CCNL settore commercio	Aziogaro	
142	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	Impiegato - 2° livello	8 anni	01/06/2009	CCNL settore commercio	Aziogaro	

L'Istruttore direttivo
F.to Maurizio Giacomelli

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
F.to Rossana Signorino